

Al Consiglio Superiore della Magistratura  
**Alla c.a. del Segretario Generale**  
**Dott.ssa Paola Piraccini**  
**[protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)**

Al Ministro della Giustizia  
**[centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it)**

Alla Procura Generale della Repubblica  
Presso la Corte Suprema di Cassazione  
**Segreteria Disciplinare**  
**[prot.pg.cassazione@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.cassazione@giustiziacert.it)**

Al Presidente del Consiglio Giudiziario  
della Corte di Appello di Milano  
**[segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it](mailto:segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it)**

e per conoscenza:

Al Giudice di Pace di Lecco, avv. Guido Alberto Bagalà  
**[guidoalberto.bagala@monza.pecavvocati.it](mailto:guidoalberto.bagala@monza.pecavvocati.it)**

Oggetto: **Sesto** Esposto a carico del Giudice di Pace di Lecco avv. Guido Alberto Bagalà.

Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo, nato a Campofranco (CL) l'08.11.1934 e residente a Lecco, viale Dante Alighieri, 28, in qualità di Delegato Regionale della SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI,

#### **PREMESSO CHE**

1. in data 22 giugno 2009 inoltrava un esposto a carico del giudice di pace di Missaglia, dott. Guido Alberto Bagalà, evidenziando alcuni esempi emblematici, 11 per l'esattezza, in cui era dato riscontrare una certa parzialità di trattamento da parte dello stesso; il CSM (**pratica n. 482/GP/2009**), deliberava di trasmettere l'esposto al Presidente della Corte di Appello di Milano per le valutazioni di competenza, comunicando tale delibera allo scrivente con nota protocollo **P23267/2009 del 16.11.2009** e il Consiglio Giudiziario, ritenuto che nei fatti contestati dall'esponente

non sembravano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione, con provvedimento n. **138/gdp.ris/09 del 20.04.2010** disponeva l'archiviazione degli atti, comunicando tale provvedimento allo scrivente con nota protocollo n. **3/gdp.17/09 del 27.04.2010**. Il Ministro della Giustizia, invece, non solo non ha adottato gli adeguati provvedimenti ma non ha nemmeno avvertito la correttezza di dare riscontro allo scrivente.

2. In data 09 febbraio 2010 lo scrivente inoltrava un **secondo** esposto a carico dello stesso giudice di pace Bagalà e anche in ordine a tale esposto il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) disponeva l'archiviazione degli atti con provvedimento n. **41/gdp.ris/10 del 20.04.2010**, comunicandolo allo scrivente con nota protocollo n. **2/gdp.17/10 del 22.06.2010**. Il Ministro della Giustizia, invece, ancora silente.
3. In data 12.01.2012 lo scrivente ha inoltrato sempre a carico dello stesso giudice Bagalà un **terzo** esposto indirizzato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia, al C.S.M., al Ministro della Giustizia e al Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Milano e anche in ordine a tale esposto il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) disponeva l'archiviazione degli atti con provvedimento n. **1/gdp.17/12 del 12.04.2012**. Il Ministro della Giustizia, invece, ancora silente. L'esposto segnalava come il giudice Bagalà nella causa RG 22/C/11 aveva fissato l'udienza in data **21.11.11** mentre invece aveva deciso la causa in data **11.11.11**, emettendo ordinanza di convalida del provvedimento impugnato dando per assente ingiustificato il ricorrente, in dispregio della normativa vigente, proprio perché la parte ricorrente era rappresentata dallo scrivente. Giovi evidenziare che lo scrivente, prevedendo la terza archiviazione del CSM con la solita motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione), che puntualmente ha avuto luogo, ha impugnato l'ordinanza in appello (R.G.A.C. n. 918/2012) e il Giudice di appello del Tribunale di Lecco, dott.ssa Alessandra Cucuzza con sentenza del 12/02/2014 ha accolto, sconfessando il GdP Bagalà.
4. In data 26 giugno 2012 lo scrivente ad abundantiam ha inoltrato sempre a carico dello stesso giudice Bagalà un **quarto** esposto indirizzato al C.S.M., al Ministro della Giustizia e al Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Milano con allegate due istanze di autorizzazione ad astenersi manoscritte dal prefato giudice, in cui figurano due errori di grammatica, **qual'è** con l'apostrofo e **fà** con l'accento. In ordine a tale esposto lo scrivente non ha avuto a tutt'oggi alcun riscontro né dal CSM né dal

Ministro della Giustizia, probabilmente perché, non ricorrendo censure ad attività giurisdizionale, il CSM non ha trovato ancora la motivazione ad hoc per l'archiviazione; strano, perché il CSM almeno il riscontro non lo fa mai mancare.

5. A seguito della chiusura della sede di Missaglia il giudice Bagalà si è trasferito a Lecco e, in conseguenza di ciò, le cause R.G. 743/2015 (attore Balconi Davide) ed R.G. 684/2015 (attore Quiroga Sanabria Marcos), in cui lo scrivente era il legale rappresentante, sono state assegnate al prefato giudice. Lo scrivente ha inviato allo stesso due inviti ad astenersi ai sensi dell'art. 51, punto 3) cpc, ma quest'ultimo li ha rigettati, per cui lo scrivente, ritenendo illegittimo il suo comportamento, ha inoltrato al Presidente del Tribunale ricorso di ricsuzione ai sensi dell'art. 52 cpc, ricorso che da quest'ultimo è stato dichiarato inammissibile, dando luogo al 5° esposto a carico sia del GdP Bagalà che del Presidente del Tribunale. Di tale esposto è intervenuto provvedimento di archiviazione da parte del Consiglio Giudiziario ma il Ministro della Giustizia, invece, è stato sempre silente

Premesso tutto quanto sopra, ecco l'ennesimo svarione del GdP Bagalà (non nuovo ad atti dissacratori sia del codice della strada che della procedura), con il quale ha toccato il fondo.

### **Vediamo qual è**

Non v'è chi non sappia, tranne il giudice Bagalà, che il CdS prevede sanzioni che vanno da un minimo edittale ad un massimo che è il quadruplo del minimo. Il giudice può accogliere il ricorso ed annullare i verbali in quanto illegittimi oppure rigettare il ricorso e condannare al pagamento della sanzione da un minimo ad un massimo.

L'art. 7, commi 10 e 11, del D. Lgs. 150/2011 sancisce: *Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una **misura compresa tra il minimo e il massimo edittale** stabilito dalla legge per la violazione accertata.*

Il giudice, quindi, non può assoggettare il trasgressore al pagamento di una sanzione inferiore al minimo né superiore al massimo, perché, altrimenti, commette una grave illegittimità. Ebbene, un utente della strada, Andrea Carosso, munito di autorizzazione per raggiungere la propria abitazione in ZTL, è stato fatto oggetto dal Comune di Lecco di 74 verbali per essere entrato in tutta buona fede da un varco anziché da un altro.

Il ricorso meritava di essere accolto ed i verbali annullati come da orientamento giurisprudenziale di merito dei GdP di Lecco compreso lo stesso Bagalà. Ciononostante, siccome il malcapitato aveva proposto ricorso tramite lo scrivente e disgrazia ha voluto che la causa fosse stata assegnata al giudice Bagalà, con il quale lo stesso è in conflitto permanente, costui, pur di nuocergli, ha inventato una diavoleria che ha fatto inorridire non solo l'Ufficio del Giudice di Pace ma tutto l'ambiente forense che ne è venuto a conoscenza e non fa altro che



ridere. Il fatto è rappresentato con eloquenza nei seguenti verbali di udienza e di conciliazione manoscritti dal Giudice:

Inesistentemente offerti nelle procedure  
num. R.G. 1052/15 e R.G. 1488/15  
sono presenti per il ricorrente il dott.  
Colofera Luigi P.P. e per il Comune  
il Vice Commissario Francesco Sole  
Pierp.  
Il gelp  
dopo discussione con le parti

propone la chiusura delle  
vertenze con il pagamento dell'imposta  
di € 1.500,00 e spese compensate  
e ~~non~~ definizione dei numeri  
1052 - 1488 - 1208 - 1315/15.  
Ritorna all'udienza del 29/4/16 h. 12<sup>45</sup>  
per permettere alle parti di valutare  
le proposte <sup>formate</sup> ~~fatte~~ del gelp.  
Il gelp



Successivamente oppo 29/4/16 alle ore 12<sup>45</sup> sono presenti per il momento il dott. Sinfelippo e per il Comune il Vice Commisario f. Sole Pemp. Il dott. Sinfelippo per conto del momento propone di chiedere le vertenze con il pagamento dell'importo complessivo di € 1.000,00 <sup>da pagarsi</sup> con rate mensili di € 100,00 facendo presente di trovarsi in una situazione difficile del punto di vista economico e che può eventualmente essere documentata al Comune.

### Ritorno all'ordine del

Il rappresentante del Comune dichiara che si accontenta del regolamento le proposte formulate.

Le parti concludono come da separato verbale. Il p.p. dichiara l'estinzione del

giudizio 1052 - 1208 - 1351 - 1488 / 2015

11/5/16



**Oggetto:**

a transazione di tutte le domande azionate nel presente  
procedimento e comunque di ogni altro diritto che gli dovesse  
eventualmente derivare dall'intercorso rapporto per cui è causa



la somma di Euro 1.000,00  
 che verrà pagata entro e non oltre il con rate mensili di € 100,00

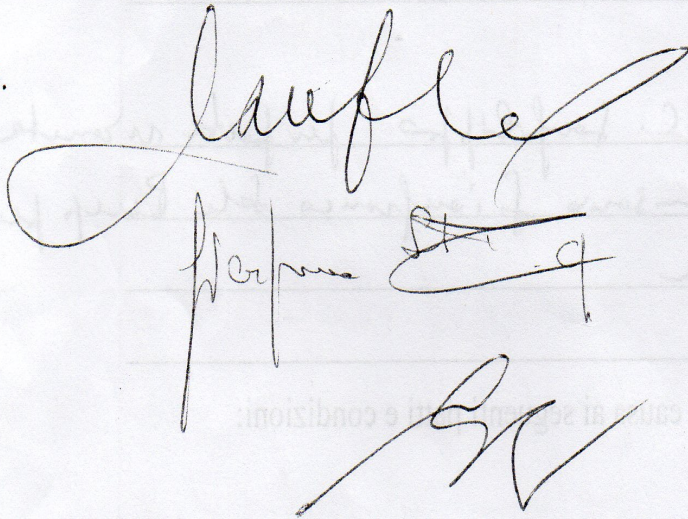
2) Il/la signor/ra partire dal 31 maggio 2016

SIANFRANCO SALA PEUP

Accetta la somma di cui sopra a titolo di transazione e alla/e scadenza/e  
 convenuta/e, riconoscendo di non aver più nulla a pretendere e di  
 rinunciare al merito e agli atti del giudizio;

le spese di lite si intendono compensate tra le parti;  
 sottoscrivono il presente verbale anche i procuratori delle parti per  
 rinuncia al vincolo delle solidarietà ex art. 68 L.P.F.

L.C.S.



Praticamente il Giudice Bagalà, a fronte di una sanzione invalicabile che andava da € 7.400,00 (minimo edittale) ad € 29.600,00 (massimo edittale) si è permesso di **proporre** la chiusura della vertenza con il pagamento dell'importo di 1.800 euro, **ridotta a mille euro, su istanza dello scrivente che aveva tutto l'interesse di scongiurare il rigetto del ricorso**, costringendo le parti ed in particolare il rappresentante dell'organo verbalizzante a firmare un verbale di conciliazione del tutto illegittimo, pena il rigetto del ricorso.

Ma vieppiù, il Giudice Bagalà ha autorizzato **illegittimamente** il pagamento con rate mensili da € 100,00 a partire dal 31 maggio 2016, rateizzazione che può autorizzare soltanto l'ente creditore.

E non si può dire nemmeno che si è trattato di una defaillance eccezionale dovuta a stanchezza, posto che egli si è lasciato andare in una uguale proposta indecente in un altro caso uguale con la medesima controparte (Comune di Lecco), a proposito della causa RG 561/2015, in cui propose di definire la vertenza con il pagamento del complessivo importo di € 600,00 a fronte del minimo edittale di € 1.710,00, ma il rappresentante del Comune, alla luce della esperienza negativa relativa al procedimento a carico del Carosso, ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dal giudice, il quale, obtorto collo, ha accolto il ricorso con l'annullamento dei verbali.

Ecco chi è il Giudice di Pace di Lecco, avv. Guido Alberto Bagalà!

**Si ritiene opportuno evidenziare che il contenuto del presente esposto è pubblicato nel libro dello scrivente "La legge è uguale per tutti ma per alcuni è più uguale" da pagina 255 a pagina 260, libro già inviato al CSM, al Ministro della Giustizia e alla Procura Generale della Suprema Corte per i provvedimenti da adottare a carico dei magistrati in esso citati.**

Per quanto sopra esposto, lo scrivente

#### **CHIEDE**

che gli organi in indirizzo vogliano compiacersi di valutare il fatto con molta attenzione e di adottare i provvedimenti di loro competenza che riterranno opportuni.

Con i più deferenti ossequi.

Lecco, 24 luglio 2017.

**IL DELEGATO SOS UTENTI  
PER LA LOMBARDIA  
(Dr. Calogero Sanfilippo)**

